

ETICA SGR S.P.A.

STATUTO SOCIALE

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL
27 MAGGIO 2020**



TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 – Denominazione e Gruppo bancario di appartenenza

La Società è denominata "Etica - Società di Gestione del Risparmio per azioni" o in forma abbreviata anche solo "Etica SGR S.p.A.". La Società fa parte del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica (il "Gruppo"), ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare Etica (la "Capogruppo"). In tale qualità, essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di Direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Milano.

Art. 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto esclusivo, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, lo svolgimento delle seguenti attività e servizi previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni (il "TUF):

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), di propria o altrui istituzione, e dei relativi rischi, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, altri beni mobili o immobili, depositi bancari, altri beni ammessi ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente, nonché l'amministrazione e la commercializzazione degli OICR;
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento;
- l'istituzione e la gestione di fondi pensione di cui al D. Lgs. n. 252/2005;
- la prestazione del servizio di gestione collettiva e del servizio di gestione di portafogli di investimento per conto terzi in regime di delega conferita da soggetti autorizzati, anche esteri;
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- la commercializzazione di quote o azioni di OICR gestiti da terzi;
- l'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del TUF di OICR, propri e di terzi, nonché dei propri servizi e attività di investimento;
- la prestazione delle attività e dei servizi all'estero in conformità delle previsioni di cui

all'art. 41 del TUF;

- l'acquisizione di partecipazioni in società o enti aventi oggetto attività connesse, similari o strumentali a quelle esercitate dalla Società, nel rispetto della normativa di rango legale o regolamentare, tempo per tempo vigente;
- la prestazione delle attività connesse o strumentali consentite dalla normativa primaria e secondaria.

La Società può svolgere, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria ed opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le attività riservate ai sensi di legge.

Art. 4 – Finalità

Etica Sgr promuove investimenti finanziari in titoli di emittenti che si distinguono per l'attenzione alle conseguenze sociali e ambientali dei loro comportamenti.

Etica Sgr si propone di partecipare attivamente, anche delegando altri soggetti, alle assemblee dei soci delle imprese nelle quali investe e ad esercitare i diritti di voto collegati ai titoli in portafoglio.

Etica Sgr si propone di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari e di sensibilizzare il pubblico nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d'impresa.

L'attività della Società è improntata alla massima trasparenza.

Art. 5 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO, AZIONI

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) diviso in numero 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni da nominali Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna.

I partecipanti al capitale della Società devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili e tutte conferiscono uguali diritti ai soci.

Art. 8 - Gradimento

Il trasferimento delle azioni o dei diritti d'opzione a qualsiasi titolo, nonché la costituzione di diritti sulle azioni per atto tra vivi, sono comunque subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rispetto delle norme relative ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle Società di gestione del risparmio.

Il socio cedente dovrà presentare la domanda di gradimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con raccomandata con avviso di ricevimento contenente le generalità del cessionario, il numero di azioni o diritti oggetto della transazione per la quale si chiede il gradimento ed il corrispettivo offerto.

Se il gradimento è rifiutato, e sempre che il cedente non preferisca rinunciare alla cessione, il Consiglio di Amministrazione dovrà darne notizia al socio a mezzo lettera raccomandata.

Spetterà in tal caso al socio il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2355 bis c.c. così come disciplinato dall'art. 2347 e seguenti c.c.

Per tutto quanto previsto nel presente articolo il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 9 – Recesso

Hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la proroga del termine.

Hanno diritto di recedere i soci in caso di rifiuto di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione per il caso di trasferimento delle azioni.

Non sono previste ulteriori cause di recesso.

Art. 10 - Patrimonio della Società e patrimoni gestiti

Il patrimonio della Società costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti, rispetto a quello di ciascuno degli OICR (o comparti di OICR) o agli altri patrimoni gestiti dalla Società nonché ai portafogli di investimento gestiti per conto dei singoli clienti, patrimoni e portafogli che sono tutti anch'essi distinti ad ogni riguardo tra loro.

Su OICR, patrimoni e portafogli gestiti dalla Società non sono pertanto ammesse azioni dei creditori della stessa. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi o sui portafogli di proprietà degli stessi.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art. 11 - Convocazione, Intervento e Rappresentanza

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, delibera su tutte le materie rimesse alla sua competenza ai sensi di legge e del presente Statuto.

L'Assemblea:

- approva le politiche di remunerazione e incentivazione nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dei membri dei comitati endo-consiliari, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Annualmente, a cura del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'Assemblea di bilancio, dovrà essere data adeguata informativa relativamente all'attuazione delle politiche di remunerazione approvate.

Sono in ogni caso esclusi compensi basati su strumenti finanziari e bonus collegati ai risultati economici per i componenti il collegio sindacale.

L'Assemblea può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data, dell'ora e del luogo di seconda convocazione, comunicato ai soci con mezzi (compresi posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'intervento in Assemblea è consentito agli azionisti cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea dei soci si tengano per videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e parità di trattamento dei soci.

In particolare, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il Segretario.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, il termine predetto potrà essere elevato a centottanta giorni; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 12 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, si applicano le norme di legge.

Art. 13 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di questi, da persona designata dagli intervenuti fra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi.

Il presidente dell'Assemblea verifica, sia in sede ordinaria che straordinaria, anche a mezzo di appositi incaricati, la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea designa un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione - composizione, nomina e revoca.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 4 mandati consecutivi.

Almeno un quarto dei componenti il Consiglio deve essere nominato dai soci di minoranza, stante l'osservanza dei requisiti normativi per l'adeguata composizione.

I Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge.

Inoltre, i Consiglieri dovranno preferibilmente possedere una conoscenza in materia di finanza etica e/o investimenti socialmente responsabili e aver maturato competenze manageriali in almeno uno dei seguenti settori: finanziario, organizzativo, commerciale, legale, responsabilità sociale d'impresa.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalle norme di autodisciplina emanate per le società di gestione del risparmio dall'associazione di categoria a cui la Società aderisce ovvero, ove più restrittivi, dalle disposizioni di vigilanza.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere del genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà essere composto per più di un terzo da componenti che, all'atto della nomina, abbiano superato i 70 anni di età.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata del mandato degli amministratori.

Il mandato dei Consiglieri ha termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea a norma dell'art. 2383 del codice civile.

L'Assemblea può peraltro ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la metà o più della metà degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende decaduto. In tal caso deve essere convocata d'urgenza, a cura degli amministratori rimasti in carica, l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario.

Art. 15 – Poteri e doveri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle previsioni di legge e delle eventuali istruzioni della clientela gestita.

Esso può quindi compiere, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto, tutti gli atti necessari o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti che la legge o lo statuto riservano espressamente all'Assemblea.

Il Consiglio, al fine di una più efficiente gestione dei fondi o portafogli gestiti, può conferire, entro limiti operativi dallo stesso definiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, deleghe gestionali a soggetti esterni alla società per avvalersi di specifiche professionalità in settori o mercati di investimento che richiedono competenze specialistiche.

Tali deleghe non esonerano né limitano la responsabilità del Consiglio, il quale vigila sull'attività esercitata dai soggetti delegati.

Nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, consultive, propositive, determinandone il numero dei componenti, le funzioni e le modalità di funzionamento.

Sono attribuite al Consiglio le seguenti deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- e) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c..

Il Consiglio di Amministrazione fornisce alla Capogruppo ogni dato ed informazione al fine di consentire alla medesima l'esercizio dei propri poteri di direzione e coordinamento, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

Art. 16 - Cariche

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente.

Il Presidente promuove il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce il confronto interno, assicura il bilanciamento dei poteri e si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e, ove istituiti, dei comitati interni. Non può assumere ruoli esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Consigliere delegato e/o un Comitato Esecutivo fissandone i poteri e, per il Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti nonché le norme di funzionamento.

Se nominato, il Comitato Esecutivo, dovrà riunirsi almeno una volta al mese. Il Comitato Esecutivo potrà non riunirsi nei mesi in cui si tenga una riunione del Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati e/o la Direzione Generale, se istituita, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cadenza di norma trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

Art 17 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può istituire la Direzione Generale e nominare il

Direttore Generale e un Vice Direttore Generale, attribuendo agli stessi i necessari poteri per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora istituito.

Il Direttore Generale è il capo del personale e, sulla base delle deleghe affidategli dal Consiglio di Amministrazione, provvede - ad esclusione dei dirigenti - in materia di assunzione, compensi, promozione, provvedimenti disciplinari.

Ha in ogni caso potere di proposta al Consiglio di Amministrazione per le medesime materie, ivi inclusi i dirigenti.

Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora istituito.

I poteri attribuiti al Direttore Generale potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviare anche via fax o posta elettronica o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima di quello della riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello della riunione. Il Presidente (in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci) fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese; potrà riunirsi con frequenza più ridotta, comunque non inferiore a quella trimestrale, qualora sia stato nominato il Comitato Esecutivo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, da persona designata dagli intervenuti, fra gli amministratori presenti.

Gli Amministratori riferiscono al Consiglio e ai Sindaci tempestivamente sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale, effettuate dalla Società nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e

coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano, in caso di necessità o urgenza, per videoconferenza, ovvero per conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure trovasi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione sul relativo libro.

Si applicheranno le norme come sopra indicate per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e per lo svolgimento delle adunanze anche per le riunioni del Comitato esecutivo qualora il medesimo sia stato nominato.

Art. 19 - Deliberazioni del Consiglio

Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 20 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, spetta disgiuntamente al Presidente (e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente) e ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni, ai Consiglieri delegati.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 21 - Compensi

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo determinato dall'Assemblea.

La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita a norma dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile in ossequio delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 11.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 22 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che designa altresì il Presidente. Fermo restando quanto regolato dalla legge per i requisiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale, la composizione del Collegio assicura il necessario bilanciamento di competenze, esperienze, età, genere; in particolare, almeno un terzo del Collegio Sindacale deve essere del genere meno rappresentato.

Stante l'osservanza dei requisiti normativi per l'adeguata composizione, almeno due membri del Collegio Sindacale devono essere nominati dai soci di minoranza e di questi uno dovrà essere del genere meno rappresentato.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La revoca dei sindaci è soggetta alle previsioni dell'art. 2400 c.c..

Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse. Egli garantisce l'efficacia del dibattito e si adopera affinché le decisioni assunte siano il risultato dialettico del contributo consapevole e ragionato dei suoi membri. Egli assicura la trattazione piena, esauriente e prioritaria delle questioni di rilevanza strategica nonché garantisce che il processo di autovalutazione sia svolto nel merito e nel metodo con criteri di efficacia.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione al dibattito in modo attivo e in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della Società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO VI - SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO, UTILI

Art. 24 - Scritture contabili

La Società, in aggiunta alle scritture prescritte da altre norme di legge, deve tenere e redigere le scritture, i rendiconti ed i prospetti previsti ai sensi degli artt. 6 e 37 del D. Lgs. 58/1998 ed eventuali modifiche o integrazioni, nonché da successive disposizioni legislative.

In particolare, in relazione a ciascuno degli organismi di investimento collettivo del risparmio da essa gestiti, la Società deve redigere le specifiche scritture contabili prescritte dalla legge e deve rendere pubblici e disponibili ai sottoscrittori i documenti, prospetti, rendiconti e scritture contabili previste dalle disposizioni vigenti, secondo le modalità ed i termini da esse stabiliti.

Art. 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

In caso di eventuali perdite, l'assemblea delibererà in merito alla loro copertura, anche se esse non sono superiori ad un terzo del capitale sociale.

Art. 26 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;
- b) gli utili rimanenti saranno distribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

TITOLO VII – LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Liquidazione

Per lo scioglimento della Società e le modalità della liquidazione valgono le norme di legge in materia.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge applicabili.